



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9975 del 2019, proposto da Asticiotto s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Capasso, domiciliata *ex art.* 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Comune di Anzio, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Belluzzo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ursula Benincampi in Roma, v.le Giulio Cesare, 183;

per l'annullamento

dell'ordinanza n.14AE/19, prot. 21185 del 16.4.2019 (notificata il 17.4.2019), con cui il Comune di Anzio ha ingiunto alla ricorrente di demolire le opere edilizie in via del Porto Innocenziano, 1, realizzate in assenza del permesso di costruire e descritte

nell'accertamento 20096/2019, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 12 luglio 2022 il cons. M.A. di Nezza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale il 12.7.2019 (dep. il 29.7) la società in epigrafe, dato atto degli svariati pareri e provvedimenti favorevoli resi nel corso del tempo dalle autorità competenti (Ministero dei lavori pubblici, Genio civile per le opere marittime di Roma; Agenzia delle dogane, circoscrizione doganale di Roma; Comune di Anzio; Capitaneria di porto di Roma) sull'istanza del 2001 avanzata dalla propria dante causa per l'installazione di una "veranda coperta" adiacente al ristorante gestito in Anzio, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del 16.4.2019 con cui il Comune di Anzio ha disposto la demolizione delle opere abusive riscontrate all'esito di un sopralluogo del 2019.

A sostegno del ricorso ha prospettato:

I) violazione degli artt. 8, 10, 12, 15, 27, 29, 31, 34 e 35 d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere, irragionevolezza e contraddittorietà tra gli atti del medesimo ente;

II) violazione degli artt. 3-7 l. n. 241/90 per carenza di motivazione e omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Costituitasi in resistenza l'amministrazione, con ordinanza del 10.9.2019 è stata respinta l'istanza cautelare (sul rilievo che la "documentazione allegata dalla difesa comunale in merito al progetto approvato dall'amministrazione [...] appare difforme rispetto alle opere sanzionate con il provvedimento impugnato").

All'odierna udienza, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

L'ordinanza in esame si basa (facendone espressa menzione) sull'accertamento del 10.4.2019, con cui la Polizia locale di Anzio ha accertato la "realizzazione della chiusura della veranda, adiacente il locale, tramite una struttura mista in legno, alluminio anodizzato e teli in pvc trasparente con copertura in pannelli coibentati, di dimensioni mt. 5.90 x 4.90 x h 3.00 pari a 28 mq" (all. 20 amm.).

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il Comune di Anzio sarebbe chiaramente incorso in errore, posto che il manufatto sarebbe stato assentito da tutte le autorità competenti, incluso il Comune stesso (che con la determinazione n. 67 del 23.7.2001 ne avrebbe autorizzato la realizzazione).

La censura è infondata.

La parte resistente ha chiarito come – a seguito del parere non favorevole espresso dalla commissione edilizia sull'originaria domanda del 13.2.2001, avente a oggetto la realizzazione di una "veranda coperta" a servizio del locale – il dante causa della ricorrente avesse rimodulato la sua istanza, chiedendo di poter installare una "struttura in legno munita di solo parapetto, con sovrastanti ombrelloni e nessun tipo di copertura o chiusura perimetrale" (pag. 3 mem. amm. e all. 8-4 amm., in cui si parla di una "struttura completamente amovibile [...] realizzata con travature in legno lamellare"), e come tale istanza, al contrario della precedente, fosse stata assentita sia dalla commissione edilizia, a condizione che non fossero utilizzate "coperture fisse

di qualsiasi tipo” (all. 10-6 amm.), e dunque dal Comune, sia dalle altre autorità competenti (soprintendenza e capitaneria di porto).

La determinazione impugnata non risulta pertanto affetta dai vizi dedotti, avendo l'amministrazione riscontrato la realizzazione di una veranda chiusa anziché della menzionata “struttura in legno munita di solo parapetto con sovrastanti ombrelloni” (è appena il caso di rilevare che la ricorrente non ha replicato alle allegazioni comunali).

Va altresì disatteso il secondo mezzo, prospettante il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento repressivo nonché l'omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Ciò alla stregua del consolidato orientamento (anche della Sezione: v. da ultimo sent. 12 maggio 2022, n. 5928, che richiama Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2022, n. 1512), secondo cui:

- a fronte di immobili sforniti di titolo abilitativo, “l'ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi”; nella specie, il provvedimento impugnato (motivato *per relationem*) reca compiuta illustrazione dei suoi presupposti fattuali e giuridici;
- l'ordine di demolizione di un abuso edilizio, pertanto, non necessita di previa comunicazione di avvio del procedimento (“le censure relative al contraddittorio non possono [...] comportare l'annullamento dell'ordinanza in quanto il dispositivo dell'ordinanza demolitoria «non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato», ai sensi dell'art. 21-*octies*, comma 2, della legge n. 241 del 1990”; così Cons. Stato n. 1512/22 cit.).

3. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II-*quater*, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente a pagare all'amministrazione resistente le spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Marco Bignami, Consigliere

L'ESTENSORE
Mario Alberto di Nezza

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO